

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI STRESA E IL CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA PER LA GESTIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES" (ART.14 D.L. 06 DICEMBRE 2011, N. 201 CONVERTITO CON LEGGE 214/2011 E SMI).

L'anno duemilatredici addì.....del mese di.....presso gli uffici della sede del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola posti in Verbania Pallanza – Via Olanda n. 57

TRA

-Il Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola COUB VCO, con sede legale a Verbania in Via Olanda n. 57 – P.IVA: 02235970031, rappresentato nel presente atto dal Signor.....nato a.....il.....C.F..... residente a.....in....., nella sua qualità di.....;

-Il Comune di STRESA, con sede legale a via n. – C.F:, rappresentato nel presente atto dal/dalla Signor/a.....nato/a.....il..... C.F.....residente ain....., nella sua qualità di.....

PREMESSO

-che la Regione Piemonte, con Legge 24 ottobre 2002 n. 24, ha organizzato il sistema integrato dei rifiuti urbani, articolandolo in "Ambiti Territoriali Ottimali" (A.T.O.), in seno ai quali ha istituito uno o più Consorzi di Bacino con funzioni di governo per la gestione associata dei servizi di igiene urbana, tra i quali il Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola COUB VCO, che rappresenta i n. 77 Comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola;

-che il Comune....., facente parte del sopracitato Consorzio, dall'anno 2006 ha optato per l'adozione della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) in sostituzione della TARSU, con deliberazione di Giunta Comunale/Consiglio Comunale n.....del....., trasferendone la gestione dell'accertamento e della riscossione al Consorzio medesimo;

-che tale trasferimento è altresì normato dall'art. 2 del "Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale" che così testualmente recita: "Il Comune, con il presente regolamento, pur mantenendo la titolarità del potere impositivo, conferisce al COUB VCO, con effetto dal 1° gennaio 2010, la titolarità della posizione creditoria nel rapporto tributario. L'attribuzione al COUB VCO della titolarità della posizione creditoria della tariffa comporta il trasferimento in capo al medesimo soggetto dei poteri di accertamento e di riscossione della stessa e l'applicazione degli interessi e delle relative sanzioni, attraverso le modalità, condizioni e obblighi

disciplinati dal presente regolamento. Il COUB VCO potrà esercitare i poteri di accertamento e di riscossione della tariffa direttamente oppure tramite soggetti terzi secondo le modalità previste dalla vigente normativa”;

-che l’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della Legge 22 dicembre 2011, n.214, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” con contestuale soppressione dei previgenti prelievi sia di natura patrimoniale che tributaria tra cui la T.I.A. per la quale il COUB VCO risultava delegato ad esercitare tutti i poteri di accertamento e di riscossione;

-che la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità anno 2013) modificando il comma 35 del D.L. 201/2011 ha riconosciuto ai Comuni, in deroga all’art. 52 del D.Lgs.n.446/97, per l’anno 2013, la facoltà di affidare la gestione della TARES ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU/TIA;

-che il più recente D.L. 35 del 06.04.2013, all’art. 10 comma 2 lettera g) ha inoltre disposto che per il solo anno 2013 in materia di TARES, i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti;

-che il Comune di, con proprio atto di Consiglio Comunale n.....del.....ha deliberato di affidare al COUB VCO, per l’anno 2013, la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES;

-che è intenzione delle parti come sopra costituite formalizzare con apposito atto la loro reciproca volontà di obbligarsi.

TUTTO CIO’ PREMESSO

tra le parti come sopra costituite che per brevità chiameremo la prima “COUB VCO” e la seconda “Comune”,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1– Premesse

I soprannominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare le premesse esposte in narrativa come parte integrante del presente contratto.

Art.2 – Oggetto della convenzione

Il Comune affida al COUB VCO, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 1 commi 381 e 387 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) e dall’art. 10 comma 1 lettera g) del D.L. 35/2013 ed in deroga all’art. 52 del D.Lgs.n. 446/1997 e all’art. 14 del D.L. 201/2011 convertito con Legge 214/2011, la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”.

Art. 3 – Compiti del COUB VCO

1. Spettano al COUB VCO le attribuzioni di cui al comma 36 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, ed in particolare:
 - a) provvedere al calcolo della base imponibile attribuibile ai singoli contribuenti, nonché al controllo dei versamenti e delle denunce;
 - b) elaborare l'elenco delle posizioni passive dei contribuenti;
 - c) gestire lo sportello TARES per la tenuta e l'aggiornamento della banca dati, nonché i rapporti con i contribuenti;
 - d) provvedere a tutti i compiti inerenti l'accertamento e la liquidazione spontanea del tributo ed in particolare le attività di emissione degli avvisi di pagamento nel rispetto delle modalità e tempistiche approvate dal Comune e rendicontazione degli incassi; la rendicontazione sarà accessibile al Comune tramite la consultazione degli appositi gestionali;
2. gestire l'eventuale contenzioso derivante dalle attività di accertamento svolte dal COUB VCO, elaborare le proposte di accertamento con adesione;
3. Il COUB VCO provvede inoltre a:
 - a) richiedere alla Società ConSerVCO SpA il piano annuale dei costi di servizio e di investimento per la successiva elaborazione da parte dello stesso del Piano Finanziario e relativa relazione illustrativa oggetto poi di approvazione da parte del Consiglio Comunale;
 - b) elaborare le simulazioni tariffarie finalizzate all'approvazione delle tariffe da parte del Consiglio Comunale;
4. La riscossione ordinaria del tributo e della relativa maggiorazione sarà effettuata nel rispetto delle rateazioni fissate dal Comune;
5. Il COUB VCO applica le disposizioni di legge e regolamento, nonché gli atti normativi secondari vigenti del Comune.
6. Gli atti, le informazioni, le documentazioni trasmesse dal Comune al COUB VCO, sono utilizzate esclusivamente per le operazioni relative alla gestione della TARES.
7. Il COUB VCO si impegna ad utilizzare gli atti ricevuti solo ed esclusivamente nell'interesse dei servizi resi al Comune.
8. La responsabilità della gestione del tributo è del COUB VCO, fermo restando il potere di controllo del Comune.

Art.4 – Compiti del Comune

1. E' riservata in esclusiva al Comune la funzione normativa e di fissazione delle tariffe, la determinazione del numero e delle scadenze della rate in acconto e conguaglio secondo le modalità stabilite dallo stesso nel rispetto della normativa vigente per tempo;
2. Il Comune può accedere agli uffici decentrati del COUB VCO e richiedere notizie sull'applicazione del tributo, con funzioni di controllo;
3. Gli uffici comunali continuano a comunicare, secondo modalità operative e calendari già concordati con le strutture consortili, tutti i dati in loro possesso finalizzati al calcolo

tributario (variazioni anagrafiche, apertura/chiusura esercizi commerciali, permessi di costruzione/SCIA, occupazioni temporanee ecc...). Eventuali divergenze nell'applicazione del tributo e nell'interpretazione delle norme regolamentari vigenti, saranno risolte attraverso apposite riunioni tra il Comune e COUB VCO, delle cui conclusioni si redigerà idoneo verbale.

4. Gli uffici comunali competenti continuano a curare le istruttorie per la concessione di agevolazioni a carattere economico sociale, comunicandone l'esito al COUB VCO al fine di consentire i conseguenti adempimenti.

Art.5 – Durata

1. La presente convenzione ha decorrenza immediata, comprensiva anche dell'operatività del COUB VCO dal 1° gennaio 2013 e comunque sino al trasferimento definitivo delle competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani alla Conferenza d'Ambito, in applicazione della L.R. 07/2012, salvo differente accordo tra le parti e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.
2. Eventuali modifiche alla normativa che influissero sulla durata o sulle condizioni della presente convenzione saranno affrontate all'evenienza previo accordo tra le parti. In caso di eventuali modifiche di Legge che consentano la prosecuzione dell'attività regolata dalla presente convenzione oltre il 31 dicembre 2013, si farà luogo ad eventuale successivo atto negoziale.
3. Alla conclusione dell'affidamento il COUB VCO trasmetterà al Comune la banca dati aggiornata, comprensiva dell'archivio storico.

Art.6 – Modalità e tempistiche di incasso

1. Di stabilire, così come dispone l'art. 10 comma 1 lettera b) del D.L. n.35/2013, in attesa dell'approvazione del regolamento TARES, del relativo piano finanziario e delle conseguenti tariffe 2013:
 - che le prime due rate in acconto dovranno essere versate da ciascun contribuente con le seguenti scadenze: la 1° entro il 31 maggio 2013 e la seconda entro il 31 luglio 2013, con la possibilità della rata unica entro il 31 maggio;
 - che l'ammontare delle rate in acconto sarà determinato sulla base del calcolo dei listini TIA 2012 rapportati al periodo gennaio-agosto;
 - eventuali riduzioni, se riconfermate in regime TARES, saranno conteggiate con l'ultima rata a conguaglio;
 - che le prime due rate in acconto di cui sopra dovranno essere versate al COUB VCO utilizzando i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TIA;
 - che il Comune provvederà con successivo ed apposito atto alla definizione delle modalità e tempistiche di pagamento dell'ultima rata a conguaglio.

Art.7 – Modalità di riversamento incassi TARES

1. La TARES, in quanto tributo di competenza comunale, sarà riversata nella casse del Comune a cura del COUB VCO con cadenza bimestrale a decorrere dalla data di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013 da parte dell'ente.
2. Per assicurare la necessaria liquidità al COUB VCO per il pagamento dei fornitori e per il mantenimento della struttura di gestione, l'importo risultante dal Piano Finanziario approvato e relativo ai servizi gestiti dal COUB VCO, indipendentemente dall'andamento degli incassi della TARES, sarà a questi corrisposto entro il 20.01.2014 con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione 2013; dall'importo risultante dal Piano Finanziario saranno dedotte le somme relative al Tributo di competenza della Provincia (TEFA), al fondo svalutazione crediti nonché quelle relative a oneri eventualmente sostenuti direttamente dal Comune, purchè evidenziati preventivamente nel medesimo Piano Finanziario.
3. Tra le parti verrà concordato un piano di reciproci pagamenti che soddisfi le esigenze di liquidità di entrambi gli enti.

Art.8 – Normativa di riferimento

1. Il tributo di cui all'art. 1 è disciplinato dall'apposito Regolamento approvato dal Comune.
2. Si applicano, oltre alle norme di legge ed al Regolamento TARES, i regolamenti comunali in materia di entrate comunali ove compatibili con le norme specifiche adottate per il tributo.

Art.9 – Controversie

1. Tutte le controversie che potrebbero sorgere tra le parti e che richiedono azioni giudiziarie, sono di competenza del foro di Verbania

Art.10 – Spese contrattuali

1. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

Verbania,.....

Per il Comune

Per il Consorzio